



COMUNE DI ARCORE

(Prov. di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

INDICE

<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	3
<u>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata</u>	3
<u>Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</u>	3
<u>Articolo 4 - Comunicazione di adesione alla definizione agevolata.....</u>	4
<u>Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata</u>	4
<u>Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</u>	4
<u>Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</u>	5
<u>Articolo 8 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....</u>	5
<u>Articolo 9 - Rinuncia al contenzioso pendente</u>	5
<u>Articolo 10 - Entrata in vigore.....</u>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con L. 56 del 26/05/2023, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di emissione di titoli divenuti esecutivi nel periodo 01 Gennaio 2000 al 30 giugno 2022 di cui all'art. 1, comma 231, della Legge n. 197 del 15 dicembre 2022.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 30 giugno 2022, gestiti direttamente dal Comune o affidati ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;
 - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022, ovvero per i quali sono trascorsi i termini per la proposizione del ricorso avanti al giudice tributario (entrate tributarie) o 60 giorni dalla notifica (per le entrate non tributarie).
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti indicati all'art. 1, comma 246, della Legge n. 197/2022.
6. Il Comune, o il concessionario per le entrate in concessione, su istanza del debitore da presentarsi entro il 10 Settembre 2023 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o al concessionario per le entrate in concessione, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 10 Ottobre 2023, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, o il concessionario per le entrate in concessione, mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti esecutivi o

dell'ingiunzione o ingiunzioni di pagamento oggetto della dichiarazione, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.

3. La rateizzazione del debito è prevista con rate mensili non inferiori a euro 100,00 l'una, secondo il seguente schema:
- a) fino a €. 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
 - d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - g) oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, o il concessionario per le entrate in concessione, entro 30 giorni, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
- a) versamento unico: entro l'ultimo giorno del mese successivo in cui la pratica viene lavorata;
 - b) ovvero, versamento nel numero di rate possibili richieste;
 - c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il Comune o il concessionario per le entrate in concessione, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di tutti gli importi dovuti.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario per le entrate in concessione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di

cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
3. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, (ad esempio per sanzioni e interessi) anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. Il Comune, o il concessionario per le entrate in concessione, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

2. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite, e a non attivarne di nuovi per i medesimi carichi.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dalla data di approvazione.